



Rep. Gen.le N. 753 del 18/07/11

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIPARTIMENTO

AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E  
PARTECIPAZIONI AZIONARIE

U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 52

del 13-07-2011

OGGETTO: Collocamento in aspettativa per motivi personali senza retribuzione dell'Istruttore Amm.vo cat economica C5 Sig.ra Paola Panarello nata il 16/10/1960 per giorni 30 a decorrere dal 25/07/2011 e fino al 23/08/2011 (Matr. 1128).

VISTA l'istanza del 05/07/2011, protocollata in pari data al n°0023751/11 con la quale l'Istruttore Amm.vo cat. economica C5 Sig.ra Panarello Paola, nata il 16/10/1960 a Messina, ha chiesto di poter usufruire di giorni 30 di aspettativa per motivi personali, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. del 14/09/2000 a decorrere dal 25/07/2011 e fino al 23/08/2011;

VISTO l'art. 11 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14/09/2000 che tra l'altro recita: "Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi;

VISTO, l'art. 69 del D.P.R. 10/01/1957, n° 3 ( T.U ) che prevede che il dipendente può assentarsi dal servizio per aspettativa per motivi di famiglia, presentando apposita istanza motivata, che il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di 1 anno e che l'impiegato non ha diritto ad alcun assegno. il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

VISTO il nulla - osta del Dirigente del 2° Dip. U.D. Gestione Economica del Personale Avv. Antonino Calabrò, apposto in calce all'istanza summenzionata;

VISTO altresì, il C.C.N.L. 2002-2005 per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali;

CONSIDERATO, che la Sig.ra Paola Panarello assunta il 01/06/1985, non ha usufruito di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione, nel triennio precedente all'attuale richiesta di aspettativa;

VISTA la L.R. N° 48 dell'11/12/1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art 6 della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito nella Regione Siciliana della legge Regionale N° 23 del 07/09/1998;

DETERMINA:

COLLOCARE, per le causali espresse in narrativa, in aspettativa per motivi personali; senza retribuzione, l'Istruttore Amm.vo cat. economica C5 Sig.ra Paola Panarello nata a Messina il 16/10/1960, per giorni 30 a decorrere dal 25/07/2011 e fino al 23/08/2011 ai sensi dell'art. 11 del CCNL del 14/9/2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali;

PRENDERE ATTO che il periodo di aspettativa concesso, per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione, non è computabile ai fini della progressione economica, del calcolo dell'anzianità del trattamento di quiescenza e di previdenza;

CHE della presente aspettativa sarà tenuto conto in sede di concessione del congedo ordinario;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

Il Responsabile U.O.  
(Dott. Antonino Castriciano)



IL DIRIGENTE  
(Avv. Antonino Calabrò)

copie consegnate conformemente al sudd. articolo  
Messina 11